

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 696

Modifica del Tariffario del Regolamento concernente la gestione dei rifiuti

Signor Presidente
Signore e Signori Consiglieri comunali

Abbiamo approvato il nuovo regolamento concernente la gestione dei rifiuti il 5 ottobre 2020, la Sezione Enti Locali ha approvato lo stesso l'1. febbraio u.s. con alcune modifiche che devono essere sottoposte al benessere del Legislativo, di conseguenza di seguito indichiamo il testo del vecchio articolo e la rispettiva modifica consigliata dalla SEL.

Indice	Indice
Allegato A – Elenco con le principali basi legali nel settore dello smaltimento rifiuti del 30.08.2013 della SPASS Allegato B – Categorie dei rifiuti: definizioni ed esempi.	Allegato A – <i>Elenco con le principali basi legali nel settore dello smaltimento rifiuti</i> pag. 10 Allegato B – <i>Eliminato (aggiunte al bollettino informativo)</i>
Art. 5 – divieti	Art. 5 – divieti
Omissis... . consegnare ai centri di raccolta rifiuti organici di cucina e organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'art. 2 OEDA.	<i>Omissis... . consegnare ai centri di raccolta rifiuti organici di cucina e organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell' OEDA.</i>
Art. 14 – tassa sul quantitativo	Art. 14 – tassa sul quantitativo
Omissis... Per la consegna di grossi quantitativi di scarti vegetali dev'essere corrisposto un importo che il Municipio stabilisce mediante Ordinanza. Omissis.	<i>Omissis... Per la consegna di grossi quantitativi di scarti vegetali dev'essere corrisposto un importo che il Municipio stabilisce mediante Ordinanza (vedi art. 16 lett. f) Omissis.</i>
Art. 15 – prelievo delle tasse	Art. 15 – prelievo delle tasse
Omissis.... Per la consegna di grossi quantitativi di scarti vegetali mediante furgone o rimorchio, il Municipio preleva una tassa ritenuti minimi e massimi fissati dall'art. 14.	<i>Omissis... Per la consegna di grossi quantitativi di scarti vegetali mediante furgone o rimorchio vedi art. 14.</i>

<p>Art. 16 – tassa base annuale</p> <p>Omissis....</p> <p>Il Municipio può stabilire mediante Ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa base.</p>	<p>Art. 16 – tassa base annuale</p> <p>Omissis....</p> <p>f) Tassa per scarti vegetali (superiori ai 2 mc) da Fr. 20.-- a Fr. 50.--.</p> <p>Omissis...</p> <p>Il Municipio può stabilire mediante Ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa base.</p>
<p>Art. 19 – contravvenzione</p> <p>Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre legge speciali, il Municipio punisce con una multa sino a Fr. 10'000.-- le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali e cantonali la cui applicazione gli è affidata.</p>	<p>Art. 19 – contravvenzioni</p> <p>Conformemente all'art. 145 LOC il Municipio punisce con una multa sino a Fr. 10'000.-- le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelle della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici".</p>

Il Municipio invita l'On.do Consiglio Comunale a voler **deliberare**:

- sono approvate le modifiche al regolamento concernente la gestione dei rifiuti così come sopra presentato.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO DI BEDIGLIORA
il sindaco:   la segretaria:
T. Belloni H. Andina 

Allegato: ratifica SEL + SPAAS
RM. 8157 del 23.03.2021
Commissione d'esame: **Gestione e Petizioni**

INTIMAZIONE

- 1 FEB. 2021

RICEVUTO

- 3 FEB 2021

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 23 novembre 2020 del Municipio del Comune di Bedigliora postulante l'approvazione del nuovo Regolamento concernente la gestione dei rifiuti (Regolamento);

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 5 ottobre 2020;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso del 15 dicembre 2020 dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, secondo cui:

- *Indice, Allegato A: stralciare la data e il riferimento alla SPAAS;*
- *Indice, Allegato B: la lista andrebbe di preferenza pubblicata a livello di materiale informativo e non di Regolamento. Si rimarca inoltre che vi sono diversi errori negli esempi elencati. A tal proposito si consiglia di prendere contatto con lo scrivente Ufficio in maniera tale da fornire una corretta informazione alla popolazione.*
- *Art. 5 punto 5: si fa presente che vi è stato un aggiornamento e che quindi l'indicazione inerente le neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA va sostituita con "organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA";*
- *Art. 14: viene indicato che per la consegna di grossi quantitativi di scarti vegetali è prelevata una tassa causale. Non vi è però né un'indicazione degli importi minimi e massimi né il limite soglia a partire dal quale viene riscossa tale tassa. Queste indicazioni devono essere indicate a Regolamento e non solo tramite Ordinanza;*
- *Art. 15: v. commento all'art. 14;*
- *Art. 16: le facilitazioni di carattere sociale andrebbero effettuate sulle tasse causali e non sulla tassa base;*
- *Art. 19: su indicazione della SEL si consiglia di utilizzare quanto segue: "Conformemente all'art. 145 LOC il Municipio punisce con la multa sino a fr. 10'000.00 le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici";*

considerato ciò a proposito dei seguenti articoli:

Art. 14 quarto paragrafo – Tassa sul quantitativo

Nell'ordinanza d'applicazione del presente Regolamento andranno indicati il tipo (da quanti litri) e il numero dei sacchi che verranno messi a disposizione gratuitamente nelle situazioni descritte nella norma.

Art. 16 sesto paragrafo – Tassa base annuale – a) Imposizione

Il Municipio si riserva la facoltà di diminuire la tassa base annuale per le aziende che provvedono a smaltire i rifiuti a proprie spese o aumentarla per quelle aziende che producono una quantità di rifiuti sensibilmente maggiore rispetto alla media per analoga attività.

Si presume che la tassa possa se del caso essere maggiorata, ma solo nella misura massima indicata nella lettera d) di questo stesso articolo, che prevede una "Tassa per grandi quantità di rifiuti da Aziende" che va da fr. 100.-- a fr. 500.--;

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvato il nuovo Regolamento concernente la gestione dei rifiuti del Comune di Bedigliora. È riservato il punto 2.
 2. Il Municipio è invitato a voler avviare la procedura di modifica del Regolamento, sottoponendo il necessario messaggio municipale al Consiglio comunale per approvazione, per tener conto delle indicazioni contenute nel preavviso del 15 dicembre 2020 dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati.
 3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune di Bedigliora.
 4. Sono riservati i diritti dei terzi.
 5. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
 6. **Comunicazione e intimazione a:**
 - Municipio del Comune di Bedigliora, Via Maria Boschetti-Alberti 5, 6981 Bedigliora;
 - Presidente del Consiglio Comunale, per il tramite del Municipio.
- Invio interno a:**
- Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (dt-spaas@ti.ch);
 - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

M. Della Santa

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

Ufficio della prevenzione dei rumori
Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico
Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo
Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili
Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati
Ufficio dei servizi tecnico-amministrativi
Ufficio del monitoraggio ambientale
Palazzo amministrativo 3
Via Franco Zorzi 13
091 814 29 71
091 814 29 79
dt-spaas@ti.ch
Samy Knapp

telefono
fax
e-mail
Funzionario
incaricato

telefono
e-mail

091/814.29.13
samy.knapp@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Divisione dell'ambiente

SEZIONE ENTI LOCALI
RICEVUTO

16 DIC. 2020

Sezione per la protezione dell'aria,
dell'acqua e del suolo
6501 Bellinzona

Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14

6501 Bellinzona

Bellinzona 15 dicembre 2020

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Comune di Bedigliora
Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti
Istanza 23 novembre 2020

Egregi signori,

di seguito elenchiamo le nostre osservazioni di dettaglio in merito alla proposta del nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del Comune di Bedigliora:

- Indice, Allegato A: stralciare la data e il riferimento alla SPAAS;
- Indice, Allegato B: la lista andrebbe di preferenza pubblicata a livello di materiale informativo e non di Regolamento. Si rimarca inoltre che vi sono diversi errori negli esempi elencati. A tal proposito si consiglia di prendere contatto con lo scrivente Ufficio in maniera tale da fornire una corretta informazione alla popolazione.
- Art. 5 punto 5: si fa presente che vi è stato un aggiornamento e che quindi l'indicazione inerente le neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA va sostituita con "organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA";
- Art. 14: viene indicato che per la consegna di grossi quantitativi di scarti vegetali è prelevata una tassa causale. Non vi è però né un'indicazione degli importi minimi e massimi né il limite soglia a partire dal quale viene riscossa tale tassa. Queste indicazioni devono essere indicate a Regolamento e non solo tramite Ordinanza;
- Art. 15: v. commento all'art. 14;
- Art. 16: le facilitazioni di carattere sociale andrebbero effettuate sulle tasse causali e non sulla tassa base;
- Art. 19: su indicazione della SEL si consiglia di utilizzare quanto segue: "Conformemente all'art. 145 LOC il Municipio punisce con la multa sino a fr. 10'000.00 le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici".

